

**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI SENAGO (MI)**

Approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/03/2010

con deliberazione n. 16

## **Nuova versione art. 20**

### ARTICOLO 20 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune consente ed organizza, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento, lo svolgimento di referendum consultivi e/o abrogativi.
2. I referendum possono essere promossi da gruppi di cittadini, da associazioni e per iniziativa dell'Amministrazione comunale.
3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali o comunali.
4. Le materie soggette a referendum consultivo devono essere di competenza locale.
5. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
  - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
  - b) personale comunale, delle istituzioni o delle aziende speciali;
  - c) funzionamento del Consiglio comunale;
  - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
  - e) provvedimenti inerenti imposte, tasse, rette e tariffe;
  - f) lo Statuto comunale;
  - g) bilancio preventivo, conto consuntivo e piano regolatore generale.

6. Non sono ammessi referendum relativi a giudizi ed a valutazioni riguardanti persone.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa di 2/3 dei consiglieri o su iniziativa di 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
8. Il Segretario Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria, sentiti il rappresentante dei promotori e il rappresentante dell'amministrazione comunale, con atto scritto e motivato.
9. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
10. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta all'anno.

#### **ARTICOLO 21 - ABROGATO**

#### **Nuova versione art. 25**

#### **ARTICOLO 25 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuiti da leggi statali o regionali.
  - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1. Statuto
  2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
  3. Convalida dei Consiglieri eletti
  4. Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione
  5. Costituzione delle Commissioni consiliari consultive.
- b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli di cui la legge riserva l'adozione ad altro organo.
  2. criteri generali delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
  3. istituzione e ordinamento dei tributi.
- c) Indirizzo dell'attività:
1. indirizzi generali di governo
  2. programmi e progetti preliminari
  3. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
  4. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
  5. pareri sulle dette materie
  6. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- d) Organizzazione interna dell'Ente:

1. criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
2. assunzione diretta dei pubblici servizi
3. concessione dei pubblici servizi
4. costituzione di istituzioni
5. costituzione di aziende speciali e loro statuti
6. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
7. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, unioni di Comuni ed accordi di programma
3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non

rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2. la partecipazione a società di capitali

3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4. l'emissione dei prestiti obbligazionari

5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:

1. elezione dei Revisori dei Conti